

Con la presente, facendo seguito a quanto disposto con DGR n. 312 del 15/05/2023 avente ad oggetto "AGGIORNAMENTO DELLE LINEE GUIDA PER I SERVIZI DI INCLUSIONE SCOLASTICA (TRASPORTO E ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PERSONALE) A FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI L'ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO E L'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE, ADOTTATE AI SENSI DELLA L.R. 19/2007 CON DGR 6832/2017 E SUCCESSIVAMENTE MODIFICATE ED INTEGRATE CON DGR 3163/2020 E DGR 5139/2021 - (DI CONCERTO CON GLI ASSESSORI BERTOLASO E LUCCHINI)", essendo il servizio di assistenza educativa scolastica erogato a favore degli studenti con disabilità frequentanti gli istituti secondari di secondo grado disciplinato da normativa regionale, si precisa che, per quanto riguarda quanto previsto con "l'Art.10.2: Assistente educatore" del Capitolato Speciale d'appalto, per il personale da impiegare presso gli istituti secondari di secondo grado potranno essere previsti i seguenti titoli di studio:

- (DGR 15 maggio 2023 – n.312 6.1.5 *Figure e requisiti professionali*) Qualifica di educatore professionale socio-pedagogico con laurea in Scienze dell'educazione e della formazione (L-19) e lauree equipollenti, fatto salvo quanto previsto dalla Legge 205/2017, commi 594-600;
- Per l'Anno Scolastico e Formativo 2023/2024 è ammesso il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado con esperienza almeno biennale in servizi analoghi di assistenza educativa, anche non continuativa, comprovata mediante autocertificazione a cura dei soggetti presso i quali è stata svolta l'attività;
- Per l'Anno Scolastico e Formativo 2023/2024 è ammesso il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, unito al possesso di 120 CFU della classe di laurea L-19 o lauree equipollenti;
- Per l'Anno Scolastico e Formativo 2024/2025 saranno ammessi a svolgere l'attività di assistenza educativa i soggetti in possesso di entrambi gli elementi:
 - diploma di istruzione secondaria di secondo grado con esperienza almeno biennale in servizi analoghi di assistenza educativa, anche non continuativa, comprovata mediante autocertificazione a cura dei soggetti presso i quali è stata svolta l'attività;
 - avvenuta frequenza del percorso formativo che sarà avviato ad esito dell'inserimento del profilo professionale nel Quadro regionale degli standard professionali.